

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2018**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Prof. Carlo VIZZINI, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI e Dott. Enrico SANSONE.

Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di segretario della riunione.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la nota congiunta della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo e del Servizio Patrimonio dell'11 luglio 2018, concernente la proposta di concedere alla Fondazione Luigi Guccione Onlus, in comodato d'uso a titolo gratuito, i locali siti nell'edificio della sede centrale dell'ACI, in Roma, Galleria Caracciolo n.14A, di proprietà della Società *in house* ACI Progei e attualmente condotti in locazione dall'Ente; preso atto che la predetta Fondazione, Ente morale riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2000, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Cosenza, Organizzazione non lucrativa con finalità di solidarietà sociale, promuove e sviluppa azioni volte alla prevenzione dell'incidentalità e alla divulgazione ed affermazione della cultura della mobilità sicura e tutela i diritti degli utenti deboli, delle vittime della strada e dei loro familiari, fornendo anche assistenza legale, psicologica e socio-sanitaria; preso atto che l'ACI, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ha da tempo avviato collaborazioni con Enti, Fondazioni ed altri soggetti non lucrativi aventi finalità di perseguimento di interessi pubblici, di solidarietà sociale, di promozione e sviluppo della mobilità sociale sostenibile, con particolare riferimento agli utenti deboli, quali pedoni, ciclisti e ciclomotoristi; vista, in proposito, la deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2017 con la quale è stata autorizzata la stipula di un Accordo di collaborazione istituzionale di durata triennale tra l'Ente e la stessa Fondazione Guccione per la realizzazione di iniziative congiunte volte, tra l'altro, alla sensibilizzazione e alla diffusione presso la collettività del tema della sicurezza stradale, alla promozione di forme di prevenzione del fenomeno dell'incidentalità e di assistenza destinata a coloro che subiscono conseguenze dirette e/o indirette da eventi rientranti nel suddetto fenomeno, nonché per l'organizzazione di incontri/dibattiti tra i propri rappresentanti ed esperti nel settore, anche in attuazione del Piano decennale dell'ONU in materia della sicurezza stradale; preso atto, al riguardo, che la Federazione Internazionale dell'Automobile-FIA ha richiesto all'ACI, in qualità di membro fondatore della stessa Federazione Internazionale, di collaborare con la Fondazione Guccione,

in considerazione della *partnership* in essere tra la Fondazione medesima e la FIA, che ha dato vita a diverse importanti iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale con le Amministrazioni Comunali di Roma e Torino; preso atto che, a fronte dell'esigenza rappresentata nella citata nota dell'11 luglio 2018 di individuare a tal fine una soluzione logistica nell'ambito dei locali disponibili nell'edificio della sede centrale dell'Ente, sono stati selezionati, per ubicazione, dimensioni, configurabilità logistica ed utilizzo in autonomia da parte della Fondazione, i locali sopra indicati, di complessivi mq 43,97 commerciali, immediatamente fruibili senza ulteriori oneri e aggravii di gestione per l'ACI e con il minor impatto possibile sulla logistica dell'Ente, già allestiti con arredi e suppellettili adeguati, allo stato destinati a spazi per l'organizzazione e la promozione di eventi finalizzati a far conoscere le attività e le opportunità dell'ACI, nonché per servizi forniti dalle strutture dell'Ente direttamente ai Soci ed agli automobilisti; ritenuto che la contiguità logistica tra l'ACI e la Fondazione Guccione possa costituire elemento utile all'efficace integrazione delle rispettive azioni e agevoli l'interazione degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi comuni sopra indicati; ritenuto, altresì, che la concessione dell'uso in comodato gratuito dei locali in parola, favorendo l'azione della Fondazione, in coerenza con le finalità istituzionali dell'ACI, corrisponda all'interesse pubblico perseguito dall'Ente e rivesta una forte valenza economica e sociale nella prospettiva della tutela degli utenti deboli della strada, della diffusione della cultura della sicurezza stradale nonché della prevenzione dell'incidentalità; preso atto che il canone di locazione attualmente corrisposto dall'Ente per i suddetti locali è pari a € 8.890,73 annui; ritenuto che l'interesse pubblico perseguito mediante l'operazione in parola risulta prevalente rispetto al vantaggio derivante dal mero sfruttamento economico dei locali in questione, in ragione del più esteso valore in termini di utilità sociale e del relativo ritorno economico di più ampia scala ad esito di azioni e iniziative finalizzate a ridurre la piaga degli incidenti stradali e dei connessi costi umani e sociali; richiamati, al riguardo, i principi generali della giurisprudenza contabile in materia di concessione in comodato d'uso di beni immobili degli Enti pubblici, come citati nella predetta nota dell'11 luglio 2018, secondo i quali, pur dovendo le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili perseguire l'incremento del valore economico del bene, il "principio di redditività" può essere mitigato o escluso laddove venga perseguito un interesse pubblico equivalente rispetto a quello perseguito mediante lo sfruttamento economico del bene stesso e ove tale deroga sia giustificata dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto privato destinatario di tali beni; considerato che la concessione d'uso in comodato alla Fondazione Guccione Onlus risponde ai criteri indicati dall'art.81 del vigente Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, come modificato ed integrato con deliberazione adottata nella riunione del 16 maggio 2018; considerato che, ai sensi e per gli effetti del predetto art.81 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la concessione in comodato di beni in argomento è compatibile, sotto il profilo finanziario e gestionale, anche nel caso in questione in cui i locali sono detenuti in locazione dall'ACI e sono di proprietà della Società *in house* ACI Progei, in quanto la stessa è soggetta al controllo ed al coordinamento dell'Ente; considerato, inoltre, che l'operazione in argomento è coerente con: - i principi di parità di trattamento e di imparzialità, in quanto, data la molteplicità e varietà delle Onlus che operano nel campo della difesa e tutela delle vittime della strada, anche senza personalità giuridica, al fine di

assicurare identica opportunità a tutti, nel contratto è previsto l'impegno a carico della Fondazione Guccione di consentire la disponibilità e l'utilizzo degli spazi e dei beni alle altre Organizzazioni, che ne facciano richiesta, con le quali la stessa Fondazione collabora; - i principi di efficacia e di efficienza, garantiti dalla circostanza che le spese sostenute dall'Ente per il canone sono, comunque, contenute ed ampiamente giustificate dall'interesse pubblico sotteso, finalizzato alla prevenzione dell'incidentalità, alla promozione della mobilità ed all'assistenza e tutela dei diritti delle vittime della strada e dei loro familiari, nonché dalla previsione contrattuale che tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene sono completamente a carico del Comodatario, così come lo sono tutte le spese per la manutenzione ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei locali; - il principio di trasparenza, garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dal decreto legislativo n.33/2013, come modificato dal decreto legislativo n.97/2016; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla concessione alla Fondazione Guccione, a titolo di comodato d'uso gratuito, dei predetti locali disponibili presso la Sede Centrale dell'ACI, onde favorire e consolidare la collaborazione in essere tra i due Enti, in ragione della convergenza di obiettivi e interessi dell'ACI e della Fondazione medesima; visto lo schema di contratto all'uopo predisposto, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole, avente durata decorrente dalla data di sottoscrizione e scadenza non oltre il 1° agosto 2020, in linea con la data di scadenza dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra l'Ente e la medesima Fondazione Guccione, al quale è funzionalmente strumentale; **autorizza** la concessione in comodato d'uso a titolo gratuito, alla Fondazione Luigi Guccione Onlus, i locali siti nell'edificio della sede centrale dell'Ente, in Roma, Galleria Caracciolo n.14A, di complessivi mq 43,97 commerciali, di proprietà della Società *in house* ACI Progei, attualmente condotti in locazione dall'Ente, nei termini e per la durata di cui in premessa, in conformità allo schema di atto allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lett.A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo.”.

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere per tutti gli effetti di legge

L'anno.....il giorno.....del mese di.....presso i locali della sede centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala 8

TRA

l'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, Via Marsala 8, Partita IVA n. 008907501001 – CF n. 009493410583 (di seguito Comodante) nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente e legale rappresentante dell'Ente, giusta decreto di conferma, per il quadriennio olimpico 2017-2020, del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 2017;

COMODANTE

E

La Fondazione Luigi Guccione Onlus, di seguito denominata "Fondazione", in persona del Presidente Giuseppe Guccione, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione in Roma, Via Appia Nuova n.103,

COMODATARIO

PREMESSO CHE

- a. L'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, senza scopo di lucro, istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo in tutte le sue forme e

sfaccettature, ambientali, sociali ed economiche, fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità, in maniera etica e sostenibile, a beneficio della società presente e futura;

- b. In attuazione dell'impegno istituzionale a rispondere con continuità e con capacità di innovazione ed adattamento alle esigenze e ai problemi del mondo automobilistico, l'ACI è portatore di messaggi responsabili in funzione della promozione della sicurezza stradale ed, in tale contesto, ha avviato una serie di collaborazioni con enti, fondazioni ed associazioni non lucrative con finalità di perseguimento di interessi pubblici, di solidarietà sociale, di promozione e sviluppo della mobilità sociale sostenibile, anche con particolare riferimento agli utenti deboli (pedoni, ciclisti, ciclomotoristi);
- c. Nell'ambito delle suddette iniziative, è anche previsto che, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, siano previsti scambi di servizi e siano messi a disposizione risorse, strumenti, locali ove poter svolgere gli incontri e le azioni per promuovere i progetti e le attività di interesse comune;
- d. La Fondazione Luigi Guccione Onlus, Ente Morale riconosciuto con Decreto Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2000 iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Cosenza, è una Organizzazione non lucrativa con finalità di solidarietà sociale, di promozione e sviluppo di azioni volte alla prevenzione dell'incidentalità ed alla divulgazione ed affermazione della cultura della mobilità sicura, che tutela i diritti

degli utenti deboli e delle vittime della strada e dei loro familiari, fornendo anche assistenza legale, psicologica e socio-sanitaria (Allegato 1);

- e. L'Automobile Club d'Italia e la Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, intendono operare congiuntamente e sviluppare sinergie per la realizzazione di qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare e diffondere, presso la collettività, il tema della sicurezza stradale e favorire un approccio più responsabile alla guida dei veicoli ed, al fine di consolidare la sinergia operativa, hanno sottoscritto in data 2 agosto 2017 un Accordo che disciplina la realizzazione di azioni comuni relativamente al perseguimento dei predetti obiettivi, anche nell'ambito dell'attuazione del piano decennale dell'ONU per la sicurezza stradale;
- f. L'Automobile Club d'Italia e la Fondazione hanno già organizzato e svolto, presso i locali della sede ACI, incontri dei Gruppi, il cui primo risultato si è concretizzato nella pubblicazione *"Mobilità e Violenza Stradale. E' tempo di agire. La sicurezza conviene a tutti"*, che contiene i punti cardine emersi dai lavori dei Gruppi al fine di sensibilizzare Istituzioni e cittadini sui temi della mobilità e della sicurezza stradale;
- g. La Fondazione ha richiesto la disponibilità permanente di un locale presso la sede centrale dell'Ente in Roma, dove poter svolgere le attività e gli incontri per promuovere le iniziative di collaborazione con l'ACI ed altre iniziative connesse alla realizzazione dei propri scopi sociali;

- h. L'Automobile Club d'Italia ha individuato - nell'ambito dell'immobile sito in Roma, Via Marsala, assunto in locazione, dalla propria società in house, ACI Progei S.p.A, con contratto stipulato in data 23 febbraio 2018, reg. all'Agenzia delle Entrate - Roma 1 in data 2 marzo 2018 al n. 004911-serie 3T, - un locale indipendente, sito al piano terra, con ingresso dalla Galleria Caracciolo ed identificato con il n.14/A, riportato al NCEU del Comune di Roma, al Foglio 474, part.392, subalterno 16 Cat. C/1 avente una superficie complessiva ragguagliata commerciale di mq. 43,97 (compreso il servizio igienico), idoneo a tale scopo, per ubicazione, logistica e visibilità;
- i. Ai sensi dell'art.7 del predetto contratto di locazione ACI- ACI Progei Spa, quest'ultima ha espresso il proprio consenso alla concessione, in comodato ad uso gratuito, dei locali identificati con il n.14/A;
- j. Con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'ACI, assunta nella riunione del , ai sensi dell'articolo 81 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, è stata autorizzata la concessione, in comodato d'uso gratuito, alla Fondazione Guccione, dei suddetti locali di cui alla precedente lettera h), allestiti con arredi, impianti e postazioni di lavoro ed ha approvato la stipula del presente contratto di comodato;
- k. La Fondazione Guccione prende atto ed accetta che i locali potranno essere utilizzati anche da altre associazioni e fondazioni, che ne facciano richiesta, con le quali collabora per il perseguimento dei medesimi fini, per incontri, riunioni ed

iniziative al fine di favorire e tutelare finalità di prevenzione dell'incidentalità, di promozione della mobilità e di assistenza e tutela dei diritti delle vittime delle strada e dei loro familiari;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, Destinazione ed uso

Il Comodante concede in comodato, a titolo gratuito, al Comodatario, che accetta, i locali di complessivi mq 43,97 ragguagliati, presso l'immobile sito in Roma, Via Marsala, con ingresso Galleria Caracciolo, n. 14A, riportati al NCEU, di detto Comune al Foglio 474, part.392, subalterno 16 Cat. C/1, evidenziati nella planimetria allegata.(Allegato 2). I suddetti locali sono allestiti con beni di proprietà dell'Automobile Club d'Italia ed iscritti nel registro inventario per il valore complessivo di € 480,79 (quattrocentoottanta/79), come descritti nell'elenco allegato (Allegato 3).

I suddetti beni sono consegnati al Comodatario perché se ne serva per l'uso consentito per destinazione ed esclusivamente per le attività di cui in premessa, con impegno a non utilizzare i beni per scopi differenti.

Come previsto alla lettera k) delle premesse, il Comodatario si impegna a consentire che i locali, ed i beni in dotazione, siano utilizzati da altre associazioni e fondazioni che perseguono finalità di tutela dei diritti delle vittime della strada e dei loro familiari, ed a fornire le necessarie informazioni in merito alle condizioni del presente contratto. In tal caso, il Comodatario dovrà darne comunicazione all'ACI, indicando i soggetti utilizzatori e le modalità, fermo restando che l'ACI rimane estraneo ai rapporti tra le suddette associazioni e fondazioni ed

il Comodatario, che rimane unico responsabile verso l'ACI ed assume ogni obbligo e responsabilità per qualsiasi danno, pregiudizio e per qualsiasi danno a persone, beni e terzi, nonché ai locali ed ai beni, oggetto del presente contratto.

Il Comodatario dà atto di conoscere lo stato dei luoghi e dei beni e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.vo 03/03/2011 n.28, il Comodatario dichiara di aver ricevuto dal Comodante le informazioni e la documentazione riguardanti la certificazione energetica dei suddetti locali.

Art. 2 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade non oltre il 1° agosto 2020, contestualmente alla data di scadenza dell'Accordo di cui alla lettera e) in premessa, al quale è funzionalmente strumentale.

Alla scadenza del termine convenuto, il Comodatario è obbligato a restituire i locali ed i beni, oggetto del presente contratto. Ove, durante la vigenza contrattuale, sopravvenga una urgente ed immediata esigenza del Comodante, questi può esigerne la restituzione immediata con un preavviso di trenta giorni.

Il Comodatario si impegna, alla scadenza del contratto o a richiesta del Comodante, a restituire il locale ed i beni di cui all'Allegato 3, e nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso, nonché a ritirare i propri beni, suppellettili ecc, e a far ritirare i beni eventualmente di proprietà delle associazioni utilizzatrici dei locali, secondo le condizioni di cui all'articolo 1, rimanendo, in ogni

caso, esclusa ogni responsabilità di ACI per eventuali danni, perdite o altro.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Le parti convengono che i locali ed i beni mobili oggetto del presente contratto sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro nonché idonei alla funzione pattuita ed esenti da vizi che possano arrecare danno a chi si serve di essi.

L'ACI, in ogni caso, assicura che i locali, oggetto del presente contratto, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza, fermi restando, in capo al Comodatario, gli oneri e gli obblighi spettanti, per legge, agli utilizzatori dei beni.

Il Comodatario si impegna al rispetto delle prescrizioni condominiali relative all'uso degli spazi esterni comuni ed agli orari di apertura della Galleria.

Il Comodatario si obbliga ad utilizzare, conservare e custodire i locali ed i beni in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a non cedere a terzi il godimento seppure temporaneo dei beni, né parte di essi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ad eccezione di quanto previsto nella lettera k) delle premesse e nell'articolo 1.

Art. 4 – Migliorie, spese ed oneri

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante, senza obbligo di compenso, anche quando eseguite con il consenso del medesimo e fatto salvo in ogni caso il diritto del Comodante di pretendere il ripristino del bene

nello stato in cui si trovava, al momento della consegna al Comodatario.

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene sono completamente a carico del Comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso degli stessi. Sono a carico del Comodatario, altresì, le spese per i consumi relativi ai locali per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonché gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché ogni altro onere accessorio di gestione e manutenzione ordinaria della Galleria Caracciolo, riconducibile ai locali, secondo le ripartizioni effettuate dalla società proprietaria dell'immobile.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, il Comodante si riserva la facoltà di valutarne la necessità e la eventuale esecuzione in un'ottica di pianificazione e di razionalizzazione degli interventi.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi

Il Comodatario solleva il Comodante da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per eventuali danni derivanti da colpa, negligenza o cattivo uso dei locali e dei beni di cui all'art. 1.

Il Comodatario è costituito custode dei beni di cui all'art. 1 ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comodante per eventuali danni derivanti da uso improprio e trascuratezza nell'uso degli stessi, nonché per i danni che li rendano inutilizzabili o ne diminuiscano l'idoneità all'uso cui sono destinati, anche se la causa dipenda da terzi o non sia imputabile al Comodatario, salvo il caso fortuito o la forza maggiore.

Il Comodatario si impegna a vigilare affinché i beni in oggetto siano utilizzati nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente contratto.

Art. 6 – Divieto di cessione

È fatto espresso divieto di cessione del presente contratto; in caso contrario, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di comodato (artt. 1803 – 1812).

Art. 8 - Modifiche al contratto

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto di entrambe le parti.

Art. 9 – Codice di comportamento

Il Comodatario dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 129 del 04.06.2013, nonché sulle disposizioni del “Codice di comportamento dell’Automobile Club d’Italia “ Il testo integrale dei codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, www.aci.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679, (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori



materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'ACI tratterà i dati personali raccolti con il supporto di mezzi cartacei, informativi o telematici, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR ed in conformità ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in relazione ad adempimenti connessi con il presente rapporto di comodato.

Art. 12 - Obblighi fiscali

Il presente contratto viene registrato in caso d'uso; sono sempre a carico del Comodatario le spese di imposta di bollo.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

.....

.....

Allegato 1 – Statuto Fondazione

Allegato 2 –Planimetria

Allegato 3- Lista dei beni

COPIA
Repertorio n. 110.063

Raccolta n. 26.163

VERBALE ASSEMBLEARE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

Il ventotto giugno duemilasei, alle ore sedici, in Cosenza, nel mio recapito notarile in Via Liceo n. 19/A, innanzi a me dott. Stanislao Amato, notaio in Belvedere Marittimo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, senza l'intervento dei testimoni per avervi il comparente rinunciato con il mio consenso;

è presente:

- GUCCIONE Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella sua qualità di Presidente della "FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con sede in Cosenza, Vicoletto Padolisi n. 6, codice fiscale 98036140782, riconosciuta con decreto emesso dal Ministro dell'Interno in data 27 gennaio 2000, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Cosenza.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, per redigerne in forma pubblica il relativo verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE" indetta, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto della Fondazione.
2. Varie ed eventuali.

Al che, aderendo alla richiesta, io notaio dò atto dello svolgimento dell'adunanza come segue.

Registrato a Belvedere Marittimo
in data 3 LUG. 2006
N° 13/8 Serie
Esattile

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il richiedente Guccione Giuseppe, il quale, constatato:

- che sono presenti, con se medesimo, i signori Focà Maria Rosaria, Zangaro Francesco, Guccione Giulio Cesare, Rinaldi Luigi, in rappresentanza della Provincia di Cosenza per delega del Presidente pro tempore Gerardo Mario Oliverio e Palazzo Innocenzo, in rappresentanza del Comune di Rende per delega del Sindaco pro tempore Umberto Bernaudo;

- che l'adunanza è stata regolarmente convocata;

dichiara

la stessa validamente costituita ed atta per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, essendo presente la maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 10 dello statuto.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai convenuti che, a seguito di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria, si rende necessario un aggiornamento dello statuto al fine di meglio precisare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, soprattutto in conseguenza del decreto n. 266/2003, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 460/97, ha adottato il regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di onlus. Indi dà lettura del nuovo testo dello statuto con le modifiche proposte.

I presenti, preso atto di quanto esposto dal Presidente e dell'assoluta necessità di provvedere all'integrazione dello statuto vigente, dopo breve discussione, all'unanimità

deliberano

- di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello statuto, che, aggiornato, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

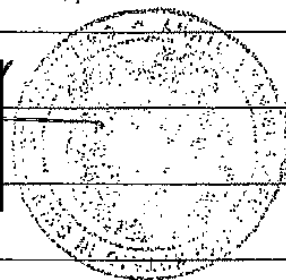
Dopo di che, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, l'adunanza viene sciolta alle ore Sedici e venticinque.

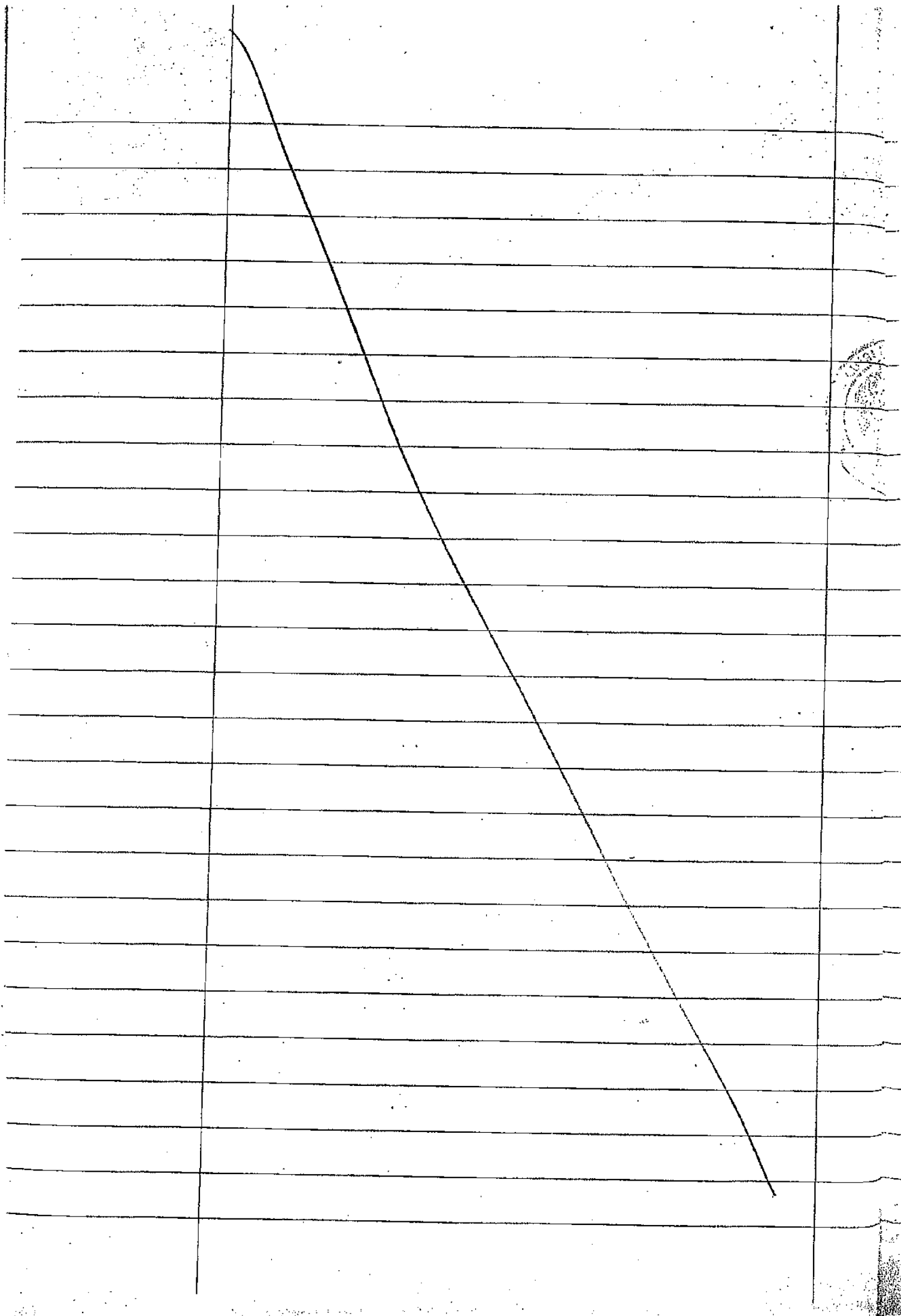
Il comparente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato statuto dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del che

io notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, che, a mia domanda, lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive unitamente all'allegato.

Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, occupa due pagine per intero e parte della terza fin qui di un foglio.





Statuto della FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita, per volontà dei familiari di Luigi Guccione, del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, del Sindaco del Comune di Cosenza, del Sindaco del Comune di Rende, del Presidente pro-tempore della società cooperativa "COOPERATIVA ARCAVACATA a responsabilità limitata" una Fondazione denominata: "FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha sede in Cosenza, Vicoletto Padolisi n. 6. La Fondazione può aprire sedi periferiche e di rappresentanza nelle diverse città italiane.

SCOPO

Articolo 2

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Essa ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e in particolare:

* promuovere e diffondere i valori e la cultura delle organizzazioni non lucrative e non profit;

* sviluppare e promuovere la cultura e la conoscenza di nuovi modelli di sviluppo, consumo, mobilità e trasporto di persone e merci orientati alla sostenibilità economica ed ambientale anche attraverso l'organizzazione di convegni, mostre, ricerche, corsi;

* difendere e tutelare la dignità e i diritti delle vittime della strada decedute e sopravvissute e dei loro familiari, delle vittime dei reati e di abuso di potere.

Fornire assistenza legale - anche attraverso il patrocinio o costituendosi parte civile o agendo in giudizio - psicologica, socio-sanitaria ai familiari ed ai

Allegato 7
Raccolta n. 264

superstiti delle vittime della strada, dei reati e di abuso di potere anche mediante convenzione con privati e strutture specializzate;

* sostenere e rappresentare i diritti degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, ciclomotoristi) del sistema dei trasporti e della mobilità;

* battersi per il rispetto della cultura della legalità e dei diritti delle persone sulla strada promuovendo anche campagne informative sulla strage stradale ed impegnando le competenti autorità a rendere l'educazione stradale materia di studio e di esame obbligatoria in tutta la scuola dell'obbligo, richiedendo agli Enti competenti una forte azione di prevenzione specialmente in ordine alla messa in sicurezza delle strade, al controllo ed alla sicurezza dei veicoli e dei guidatori e al rispetto delle norme del Codice della strada;

* gestire attività editoriali (pubblicazione di: libri, dispense, riviste, materiali a stampa in genere e multimediali, ecc.), di formazione ed orientamento professionale attraverso l'organizzazione di convegni, ricerche, consulenze, progettazione e gestione di corsi in particolare nel campo dell'educazione e sicurezza stradale e della promozione e sviluppo dell'autoimprenditorialità giovanile e delle pari opportunità tra uomo e donna;

* gestire centri di diagnosi e cura in ambito medico in generale ed in particolare nel campo odontoiatrico e maxillo-facciale;

* sostenere l'istruzione primaria e secondaria con borse di studio a favore di enti che gestiscono istituti scolastici, ricerche sull'educazione, gestione diretta d'istituti scolastici, centri per la formazione professionale e l'aggregazione di giovani (per l'orientamento al lavoro, lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, le pari opportunità e le azioni positive per le donne, ecc.), centri sportivi e per il tempo libero;

* sostenere con borse di studio famiglie che vivono nell'area del disagio sociale che hanno bambini impegnati con profitto negli studi;

* sviluppare ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere le conoscenze nel campo medico, economico, sociologico psicologico, filosofico, etico, giuridico (inclusa la tutela dei diritti delle persone, delle donne, dei minori, delle minoranze e degli immigrati).

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

* dai beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori;

* dalle donazioni liberali che pervengano alla Fondazione da Enti, Imprese e privati interessati ai suoi fini e che siano destinate ad incrementare il patrimonio;

* dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

* da oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di Enti, Imprese e privati.

Articolo 4

La Fondazione dispone per l'adempimento dei suoi compiti delle seguenti entrate:

* dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;

* di ogni qualsiasi contributo ed elargizione destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

* dalle entrate di cui all'art. 5 e da ogni altra entrata di qualsiasi natura e comunque denominata non destinata espressamente ad incrementare il

patrimonio.

La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo più sicuro e redditizio.

Articolo 5

Saranno nominati "benemeriti" gli Enti, le imprese e i privati le cui donazioni non siano inferiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Saranno nominati "sostenitori" gli Enti, le imprese e i privati le cui donazioni non siano inferiori a Euro 500,00 (cinquecento/00). Saranno nominati "ordinari" le Imprese ed i privati che contribuiscono all'attività della Fondazione con un versamento annuale fino a Euro 500,00 (cinquecento/00). Il Consiglio di Amministrazione determinerà, anche, con regolamento l'acquisizione e la perdita del requisito di "benemerito", "sostenitore" ed "ordinario".

AMMINISTRAZIONE

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:

* il Presidente

* il Consiglio di Amministrazione

* il Comitato di Gestione

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a trentuno persone nominate dai soci fondatori ed al cui seno ci sarà il rappresentante della famiglia

Guccione, signor Giuseppe Guccione o in mancanza di questi, del più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. La carica di Presidente spetterà di diritto al rappresentante della famiglia Guccione, il quale potrà in ogni suo momento rinunciarvi.

Il Presidente:

- * convoca il Consiglio di Amministrazione ed il comitato di gestione e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- * sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- * cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- * provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;

- * adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da quattro dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto inviato almeno dieci giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Articolo 10

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione sono valide se in prima convocazione è presente la maggioranza dei membri che li compongono, in seconda convocazione - da riunire almeno dopo 24 ore - qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 11

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

Articolo 13

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- * di nominare i membri del Comitato di Gestione;
- * di approvare entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro i termini di cui al successivo art. 20 il bilancio consuntivo o annuale;
- * di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato di Gestione.

Articolo 14

Il Comitato di Gestione è composto da cinque a sette membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da quattro a sei membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Articolo 15



Il Comitato di Gestione è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Articolo 16

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri, non di competenza del Consiglio di Amministrazione, per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali.

Articolo 17

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

Articolo 18

Per la prima volta le nomine delle cariche sociali possono essere effettuate in sede di atto costitutivo.

RAPPRESENTANZA

Articolo 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza negoziale e processuale della Fondazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale di esercizio, redatto in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo ed ai principi

indicati dal codice civile.

E' obbligo della Fondazione impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto, altresì, distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

NORME FINALI

Articolo 21

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

Le modifiche del presente statuto potranno essere deliberate con le maggioranze previste dal precedente articolo 10.

Articolo 23

Per quanto non contemplato espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

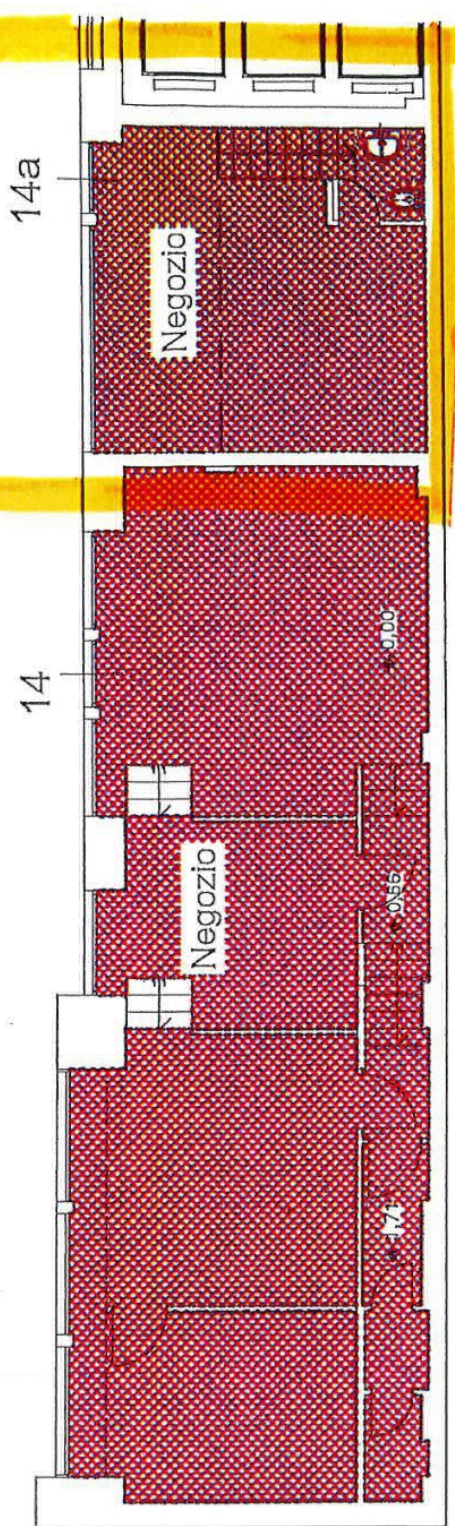
Copia conforme all'originale per uso
NELVEDERE MARITTIMO 11/06/2006

CONSENTITO

[Redacted signature area]

VIA MAGENTA

GALLERIA CARACCIOLO



Altra proprietà



ELENCO CESPITI LOCALE GALLERIA CARACCILO

Definizione del cespite	Allegato	Numero inventario	Data capitalizz.	Produttore	Val.rimp.	Amm. acc.	ValCont
CASSETTIERA OPERATIVA	280000101	0016460	01/01/2000	RMSC.01.0008440	0,01	-0,01	0,00
CASSETTIERA OPERATIVA	280000876	0016562	01/01/2000	RMSC.01.0008441	0,01	-0,01	0,00
SCRIVANIA SEMIDIREZIONALE	280001743	0027979	01/01/2004	RMSC.01.0015536	745,00	-745,00	0,00
MOBILETTO (in legno essenza rovere)	280006173	0020232	01/01/2001	RMSC.01.0009891	57,06	-57,06	0,00
MOBILETTO (in legno)	280006183	0016894	01/01/2000	RMSC.01.0008456	0,01	-0,01	0,00
PIANO LATERALE (sagomato cm. 75x80x72h)	280010003	0025984	01/01/2003	RMSC.01.0015302	170,76	-170,76	0,00
SCRIVANIA DIREZIONALE (in legno)	280012723	0020628	01/01/2001	RMSC.01.0009890	1.549,37	-1.549,37	0,00
POLTRONA SEMIDIREZIONALE DA SCRITTOIO (COLORE BLU)	280016102	0046746	01/01/2009	RMSC.01.0024309	620,00	-537,17	82,83
POLTRONA SEMIDIREZIONALE DA SCRITTOIO	280016105	0046747	01/01/2009	RMSC.01.0024310	620,00	-537,17	82,83
POLTRONA SEMIDIREZIONALE DA SCRITTOIO	280016107	0046748	01/01/2009	RMSC.01.0024311	620,00	-537,17	82,83
POLTRONCINA VISITATORI	280016109	0046749	01/01/2009	RMSC.01.0024312	186,67	-161,73	24,94
POLTRONCINA VISITATORI	280016111	0046750	01/01/2009	RMSC.01.0024313	186,67	-161,73	24,94
POLTRONCINA VISITATORI	280016116	0046752	01/01/2009	RMSC.01.0024315	186,67	-161,73	24,94
POLTRONCINA VISITATORI	280016118	0046753	01/01/2009	RMSC.01.0024316	186,67	-161,73	24,94
CASSETTIERA SEMIDIREZIONALE	280016129	0046757	01/01/2009	RMSC.01.0024320	520,00	-450,53	69,47
ARMADIO ALTO A TRE MODULI	280046621	n.d.	17/11/2016	n.d.	0,01	0,00	0,01
PIANO ACCESSORIO SCRIVANIA	280034776	0052127	01/01/2010	30000429.00005815	166,37	-103,31	63,06
DIVANO DA SALOTTO TRE	280001870	0012195	01/01/1999	RMSC.01.0004728	0,01	-0,01	0,00
POLTRONA DA SALOTTO	280010787	0012956	01/01/1999	RMSC.01.0004729	0,01	-0,01	0,00
SCRIVANIA OPERATIVA	280020447	0017890	01/01/2000	RMSC.01.0008449	0,01	-0,01	0,00
TOTALE VALORE CONTABILE	Classe cespiti A2800 Mobili di ufficio				5.815,31	-5.334,52	480,79
	Acq.: costi d'acquisto e produzione 122040100 Mobili di ufficio				5.815,31	-5.334,52	480,79
	Voce di bilancio 24 4) Altri Beni				5.815,31	-5.334,52	480,79
	Settore contabile 100 Direzioni Centrali				5.815,31	-5.334,52	480,79
	Società ACI Automobile Club d'Italia				5.815,31	-5.334,52	480,79
	TOTALE				5.815,31	-5.334,52	480,79